

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-928 del 21/02/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MIGNINI & PETRINI SPA per l'impianto destinato ad attività di Produzione alimenti zootecnici, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Verona n. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-982 del 21/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MIGNINI & PETRINI SPA per l'impianto destinato ad attività di Produzione alimenti zootecnici, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Verona n. 5.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società MIGNINI & PETRINI SPA (C.F. e P.IVA 01659710543) per l'impianto destinato ad attività di Produzione alimenti zootecnici, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Verona n. 5, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale **IP 2068/2015 n. 1166/2015, PG n° 62727 del 11/05/2015**, con scadenza di validità in data 03/08/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Comune di Sant'Agata Bolognese con provvedimento prot. n. 9801 del 04/08/2015 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale **IP 2068/2015 n. 1166/2015, PG n° 62727 del 11/05/2015**, con scadenza di validità in data 03/08/2029 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
6. Obbliga la società MIGNINI & PETRINI SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società MIGNINI & PETRINI SPA (C.F. e P.IVA 01659710543) con sede legale in Comune di Assisi (PG), Viale dei Pini n. 5, per l'impianto sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Verona n. 5, ha presentato, nella persona di Vittorio Rometta, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 29/09/2017 (Prot. n. 12922) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di modifiche impiantistiche.

- Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese, con propria nota Prot. n. 13305 del 05/10/2017 (pratica SUAP n. 31/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 09/10/2017 al PGB0/2017/23163 e confluito nella **Pratica SINADOC 28652/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 24/01/2018, PGB0/2018/1859, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA le modifiche richieste della matrice emissioni in atmosfera, così come descritte e richieste per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Sant'Agata Bolognese, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € XXXX,XX come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione agli scarichi.
  - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00.

Bologna, data di redazione 21/02/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>11</sup>

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>11</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto MIGNINI E PETRINI SPA**  
**Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Verona n. 5**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Sant'Agata Bolognese "Scarico di Acque Reflue domestiche" originato dall'attività svolta nell'impianto

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese con il "Parere favorevole ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali" Prot.5458 del 27/04/2015 agli atti della Città Metropolitana di Bologna al PG.59641 del 05/05/2015 e riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale IP 2068/2015 n. 1166/2015, PG n° 62727 del 11/05/2015.

-----  
Pratica Sinadoc 28652/2017

Documento redatto in data 21/02/2018



**COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE**

Provincia di Bologna

**AREA TECNICA**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE**

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019

Tel. 051.68.18.911

Prot. **2015/0005458**

Classifica **6.9**

Sant'Agata Bolognese, lì **27/04/2015**

Spett.le **CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
SETTORE AMBIENTE  
UNITÀ OPERATIVA AUA E SCARICHI  
VIA SAN FELICE 25  
40122 BOLOGNA  
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: **Procedura di Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento Mignini & Petrini, sito nel Comune di Sant'Agata Bolognese (Bo) in Via Verona 5. Seconda rettifica in merito al parere relativo alla matrice autorizzazione di scarico.**

Con riferimento al nostro parere in merito alla matrice autorizzazione allo scarico prot. 12184 del 07/10/2014, siamo a comunicarVi che per mero errore materiale è stato erroneamente indicato una matrice scarico ed un recapito scarico errato.

Effettuati i dovuti accertamenti, siamo a confermarVi il parere favorevole per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche od ad esse assimilate, recapitanti in acque superficiali, come da nostra precedente autorizzazione al rinnovo prot. 7584 del 22/06/2011 (rif. 04/2011).

Distinti Saluti.

**Il Responsabile dell'Area**  
geom. Davide Scacchetti



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Via 2 Agosto 1980 n. 118 - C.A.P. 40019

AREA TECNICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Prot. N. 7584  
Titolo 6 Classe 9

Sant'Agata Bolognese, li 22/06/2011

**RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO. EDIFICIO SITO IN VIA VERONA N. 5.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la **domanda** N° 04/2011, presentata in data 18/05/2011 Prot. n. 5710 dal sig. **MIGNINI MARINO** nato a Perugia il 15/10/1933, C.F. MGN MRN 33R15 G478N, residente a Perugia in Via Romana n. 2, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** della Ditta **MIGNINI & PETRINI S.P.A.** con sede a Petrignano di Assisi (PG) Via Dei Pini, C.F./P.IVA 01659710543 dell'immobile sito a Sant'Agata Bolognese (BO) in Via Verona n. 5 ad uso produttivo, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue provenienti dal fabbricato di cui sopra (prot. 3793 del 24/03/2007):

- Vista l'Autorizzazione allo scarico rilasciata in data 24/03/2007 prot. 3793 intestata alla Ditta succitata;
- Visti gli allegati grafici di progetto;
- Visto il Regolamento Edilizio vigente approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 31/03/2001 e successiva variante approvata con Delibera di C.C. n. 36 del 26/05/2003;
- Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 11/05/2005;
- Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento quadro per la disciplina del SII di ATO 4, approvato e modificato con delibera n. 15 del 05/11/2007;
- Visto il parere di ARPA - Sez. Prov.le di Bologna in data 16/01/2007 prot. PGB0/2007/0000684;
- Visto il parere **FAVOREVOLE** dell'Ufficio Ambiente del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 21/06/2011, con le seguenti prescrizioni:
  - Ogni modifica apportata, quale aumento della superficie utile disponibile, variazione della destinazione d'uso, variazioni della tipologia/metodologia di produzione, o variazione che comporti un aumento degli abitanti equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
- Fatti salvi i diritti dei terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e di regolamento;

AUTORIZZA

Il sig. **MIGNINI MARINO** nato a Perugia il 15/10/1933, C.F. MGN MRN 33R15 G478N, residente a Perugia in Via Romana n. 2, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** della Ditta **MIGNINI & PETRINI S.P.A.** con sede a Petrignano di Assisi (PG) Via Dei Pini, C.F./P.IVA 01659710543 dell'immobile sito a Sant'Agata Bolognese (BO) in Via Verona n. 5 ad uso produttivo:

- *Al rinnovo dell'autorizzazione prot. 3793 del 24/03/2007 rilasciata per lo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso produttivo sito in Via Verona n. 5.*

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Ogni modifica apportata, quale aumento della superficie utile disponibile, variazione della destinazione d'uso, variazioni della tipologia/metodologia di produzione, o variazione che comporti un aumento degli abitanti equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Tale autorizzazione, comunque è da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo ricettore suindicato per cui l'effettuazione di scarichi defluenti in altri corpi idrici è soggetta a separata autorizzazione.

**E' fatto obbligo al Titolare della presente autorizzazione di:**

- a) richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo;
- b) notificare all'Amministrazione ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitative della produzione, alla natura delle materie prime o dei prodotti ausiliari utilizzati;
- c) notificare all'Amministrazione qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- d) notificare all'Amministrazione ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la persona Titolare o Legale Rappresentante dello scarico.

**AVVERTE**

- che il Comune e il Gestore dei SI sono autorizzati a effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la presente autorizzazione sarà soggetta a revoca da parte dell'Amministrazione Comunale qualora il concessionario non rispetti le modalità prescritte, ovvero non ottemperi a tutte le prescrizioni di Legge o dei Regolamenti vigenti ed alle disposizioni successive che l'Amministrazione ritenesse di dover impartire;
- che la presente autorizzazione è riferita esclusivamente alle acque reflue di scarico di cui alla domanda richiamata in premessa, così come individuato nella planimetria in atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dal medesimo insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione allo scarico;
- Che, ai sensi dell'art. 124 comma del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio; un anno prima della scadenza ne dovrà essere chiesto il rinnovo.
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione determinerà anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 133 comma 3) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Arch. Susanna Lodi



MARCA DA BOLLO  
 €14,62  
 QUATTRODICI/62  
 0001633Z 00005F4F 4801400:  
 00052229 06/07/2011 16:57:04  
 0001-00009 1F4783FE2E12766E  
 IDENTIFICATIVO : 01093972674697



informazioni rivolgersi al Geom. Francesco Anceschi, tel. 051/68.18.954

via 2 Agosto 1980, tel. 051/68.18.911 fax. 051/68.18.950 P. iva 00525081204  
 www.comune.santagatabolognese.bo.it

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**MIGNINI & PETRINI Spa - Comune di Sant'Agata Bolognese - via Verona n° 5**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione alimenti zootecnici svolta dalla società MIGNINI & PETRINI Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Sant'Agata Bolognese, via Verona n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MIGNINI & PETRINI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: LINEA CUBETTATURA 3 – RAFFREDDATORE MANGIME CUBETTATO**

Portata massima .....	25000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9.50 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

---

**EMISSIONE E2**

**PROVENIENZA: LINEA DI CUBETTATURA 1 – RAFFREDDATORE MANGIME CUBETTATO**

**EMISSIONE E3**

**PROVENIENZA: LINEA DI CUBETTATURA 2 – RAFFREDDATORE MANGIME CUBETTATO**

**EMISSIONE E4**

**PROVENIENZA: LINEA DI CUBETTATURA 1 – RAFFREDDATORE MANGIME CUBETTATO**

**EMISSIONE E5**

**PROVENIENZA: LINEA DI CUBETTATURA 2 – RAFFREDDATORE MANGIME CUBETTATO**

Portata massima .....	30000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	6.50 m
Durata massima .....	24 h/g

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: ciclone

---

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CARICO INTEGRATORI IN SACCONI

Portata massima ..... 2000 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 6.00 m

Durata massima ..... 10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

EMISSIONI E7 – E8

PROVENIENZA: MACINAZIONE

Portata massima ..... 8000 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 9.80 m

Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: DOSAGGIO INTEGRATORI

Portata massima ..... 1000 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 7.00 m

Durata massima ..... 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: PREPARAZIONE MISCELE INTEGRATORI

Portata massima ..... 3000 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 4.00 m

Durata massima ..... 5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Materiale particolato ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

#### EMISSIONE E11

PROVENIENZA: MACCHINA INSACCATRICE

Portata massima ..... 1500 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 5.00 m  
Durata massima ..... 16 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

#### EMISSIONE E12

PROVENIENZA: SCARICO MATERIE PRIME SOLIDE

Non si fissano limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto trattasi di emissione diffusa non tecnicamente convogliabile ove sono adottati gli accorgimenti costruttivi e gestionali previsti dalla Parte I dell'allegato V alla parte quinta del DLgs n°152/06. In caso si verificano problematiche ambientali relative alle emissioni diffuse di polveri potranno essere individuati ulteriori presidi atti alla risoluzione degli inconvenienti.

---

#### EMISSIONE E13

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE NUOVI MACCHINARI (MOLINO, ELEVATORE, SILOS ...)

Portata massima ..... 4800 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 32 m  
Durata massima ..... 24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

#### EMISSIONE E14

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA (1.05 MW – medio impianto di combustione)

Portata massima ..... 1300 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 8 m  
Durata massima ..... 24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) ..... 250 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) ..... (\*) 35 mg/Nm<sup>3</sup>

(\*) Valore limite che si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è gas metano

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E13 ed E14 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere

alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/03/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società MIGNINI & PETRINI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MIGNINI & PETRINI Spa , con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**